

Allegato 1

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE E L'APPROVAZIONE, DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA DGR N. 1581/2015 E AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. N. 17/2005 E SS.MM.II.”

1.	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	pag 2
2.	OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI.....	2
3.	SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	3
4.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	4
5.	CONTROLLI SUI SOGGETTI RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE.....	5
6.	MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.	7
7.	INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE	8
8.	INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (L. 241/1990 E SS.MM.II).	8
9.	DISPOSIZIONI FINALI	8
10.	TUTELA DELLA PRIVACY	8
11.	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.....	9

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, ed in particolare gli artt. 52, 53 e 54 che istituiscono l’Agenzia regionale per il lavoro e ne definiscono i compiti e le funzioni;
- il D.lgs. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1° agosto 2005, n.17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro" e ss. mm. ii. e in particolare l'art. 39 "Autorizzazione" e l'art. 40 "Particolari forme di autorizzazione";
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2011, con il quale si individuano le modalità di interconnessione alla Borsa nazionale del Lavoro (ora “*Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro*”) per il tramite del portale nazionale Clic Lavoro (ora *MyANPAL* o altra autorità statale competente ai fini dell’iscrizione all’Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro) dei soggetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 276/2003, così come modificato dall’art. 29 del D.L. 98/2011 sopra richiamato;
- la nota della Direzione Generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6154 del 20 dicembre 2011 avente per oggetto “Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche del 20 settembre 2011. Chiarimenti operativi”;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 “Requisiti delle Agenzie per il lavoro in attuazione dell’art 5 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo n. 276 del 2003”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, “Approvazione dei Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.”;

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente Avviso intende:

- a) dare attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 “Approvazione dei Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.”.

- b) adeguare gli elementi operativi previsti dalla stessa Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 al fine di aggiornarne, sulla base delle modifiche organizzative nel frattempo intercorse, i recapiti, i referenti e le informazioni in essa indicate fermi restando tutti i suoi contenuti e le procedure previste;
- c) definire modalità e scadenze relative alle attività:
- per il rilascio dell'autorizzazione ai nuovi soggetti che presentano domanda di autorizzazione;
 - per il controllo dei requisiti previsti;
- d) mettere a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda per il rilascio della autorizzazione che viene resa disponibile sulle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>

e che verrà costantemente aggiornata, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con atti formali ma solamente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, sono ammessi alla presentazione delle domande di autorizzazione:

- per l'**ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE**, i soggetti previsti dall'art. 3 "Società":
Possono essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione le società di capitali, comprese le società consortili, ovvero le società cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale;
- per l'**ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE**, i soggetti previsti dall'art. 7 "Soggetti autorizzabili":
Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale le società di capitali, comprese le società consortili e di persone ovvero cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale

che detengano i requisiti previsti dalla stessa Delibera di Giunta regionale e secondo le procedure in essa contenute e nel presente provvedimento.

I soggetti a regime speciale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e alla L.R. 1° agosto 2005, n.17 e ss. mm. ii., art. 40 "Particolari forme di autorizzazione" ovvero: gli istituti

di scuola secondaria di II grado, le università, i comuni, le Camere di commercio, le associazioni datoriali e dei lavoratori, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro, i siti internet senza fini di lucro che intendono svolgere l'attività di intermediazione, devono iscriversi nell'apposita sub sezione 3.1 dell'Albo delle Agenzie per il lavoro esclusivamente tramite la procedura informatica messa a disposizione sulle pagine web del sito myAnpal o eventuale altra autorità statale competente ai fini dell'iscrizione all'Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

In aggiornamento alla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, allegato n. 1, CAPO V *Rilascio, sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione*, art. 15 *Procedure*, la domanda per il rilascio della autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente -

deve essere inviata all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, Servizio Politiche del Lavoro - Viale A. Moro, 38, 40127 – Bologna (BO).

La domanda di autorizzazione deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/operatori/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato:

- copia dello statuto o atto costitutivo dalla quale si evinca che le attività oggetto di richiesta di autorizzazione costituiscono:
 - oggetto sociale prevalente per le autorizzazioni all'intermediazione
 - oggetto sociale per le attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale;
- atto di nomina del legale rappresentante;
- lista Controllo Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- *curriculum* datato e firmato da ciascun operatore indicato come operante nella sede operativa e nelle altre sedi a dimostrazione delle competenze richieste;
- l'organigramma organizzativo articolato per funzioni aziendali indicando il responsabile della unità organizzativa;
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o persona da lui delegata, qualora la domanda stessa non sia firmata digitalmente.

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di autorizzazione, il Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia si riserva di richiedere supplementi di informazioni/documentazione non a propria disposizione ai sensi dell'art 2, c. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 o di acquisire, ove ritenuto necessario, ulteriore documentazione direttamente da servizi informativi certificanti della Pubblica Amministrazione.

La durata massima del procedimento di istruttoria ed approvazione delle istanze è fissata in 60 giorni.

All'istruttoria ed approvazione delle domande di autorizzazione, provvederà con proprio atto il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con cadenza di norma mensile.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro o il funzionario da lui incaricato.

Per informazioni o richieste di chiarimento è possibile inviare richieste all'indirizzo:

accreditamentolavoro@regione.emilia-romagna.it

Sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>

sono disponibili le informazioni, i dati, i moduli e le dichiarazioni che dovranno essere prodotte per ottenere l'autorizzazione e l'elenco dei soggetti autorizzati.

5. CONTROLLI SUI SOGGETTI RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE

Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di autorizzazione, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 e ad effettuare i seguenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione presentate ai sensi del DPR 445/2000 dai Soggetti richiedenti, sulle domande presentate:

- per l'attività di INTERMEDIAZIONE DI PERSONALE:
 - presenza nell'ultimo bilancio approvato dell'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000,00 Euro;
 - presenza nello statuto vigente dell'indicazione della attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente.
A tal fine si precisa che l'attività oggetto di autorizzazione deve superare il 50 per cento delle attività svolte dal soggetto richiedente l'autorizzazione in base all'ultimo bilancio approvato. Tale elemento potrà essere verificato dall'analisi del bilancio dell'ultimo esercizio approvato e da eventuali approfondimenti sulla contabilità analitica.
Inoltre, alle società che intendano ottenere l'autorizzazione è richiesto l'impegno a che l'attività oggetto di autorizzazione superi il 50 per cento delle attività della

società medesima. Tale elemento verrà verificato in sede di mantenimento dall'analisi dei bilanci e da eventuali approfondimenti sulla contabilità analitica. Tenuto conto che l'art. 5 comma 4 dell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581/2015 prevede che il requisito della prevalenza di cui sopra non opera per i Soggetti formativi che abbiano per oggetto la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, **accreditati a livello regionale**, data la natura dell'oggetto sociale delle stesse, si specifica che tale deroga opera con riferimento al requisito della prevalenza dell'intermediazione rispetto ad altre eventuali attività sociali, mentre non è esclusa la necessità che l'attività di intermediazione risulti comunque presente nell'oggetto sociale;

- per l'attività di RICERCA E SELEZIONE del personale e di SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE professionale:
 - presenza nell'ultimo bilancio approvato dell'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000,00 euro, fatte comunque salve le disposizioni dell'ordinamento civile;
 - presenza nello statuto vigente dell'indicazione delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale.
- verifica attraverso il Casellario giudiziale circa i provvedimenti giudiziari interdittivi all'esercizio della carica nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei soci accomandatari. L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sottoporre a tale verifica anche i soci di eventuali persone giuridiche componenti la compagine sociale del soggetto richiedente;
- verifica circa la regolarità contributiva mediante rilascio del DURC dai sistemi informativi certificanti;
- la presenza di una o più sedi operative che svolgano l'attività nel territorio della Regione;
- la conformità, nelle sedi dedicate allo svolgimento dell'attività, alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- presenza, nella sede principale e nelle altre unità organizzative, di un numero di risorse professionali, ivi compresa la figura di un responsabile, coerenti con quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581 del 25/10/2015 ed in possesso delle adeguate competenze documentabili richieste;
- nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, l'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di verificare l'ultimo bilancio approvato al fine di riscontrare la presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici.

L'Agenzia regionale per il lavoro effettua periodicamente, controlli on desk e/o anche in loco, per verificare la presenza dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1581/2015 degli organismi inseriti nell'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, dichiarati al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. A questo proposito l'Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

Ogni qualvolta emerga un fondato dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute, ovvero su irregolarità, l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna - Servizio Politiche del Lavoro effettua controlli puntuali sulla documentazione e/o sui singoli richiedenti o beneficiari oppure, in alternativa, si riserva la facoltà di inserire la stessa nel campione oggetto di controllo di cui all'Appendice al presente atto cap 2 "Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive".

6. MODALITÀ DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, sono ritenute ammissibili se presentate dai soggetti indicati agli artt. 3 e 7 della delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, come riportati al precedente punto 3, e secondo le modalità previste al punto 4 che precede.

L'istruttoria di ammissibilità, per la verifica dell'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, viene eseguita a cura del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

Il Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro ha 20 giorni di tempo per richiedere chiarimenti e/o integrazioni. Tale richiesta vale a sospendere i termini del procedimento che decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva validazione dal Nucleo di Validazione che valida anche le domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1959/2016 e ss.mm.ii. e della Determina dirigenziale n. 1452 del 04/08/2023 o eventuali altri successivi provvedimenti in materia.

In aggiornamento alla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, allegato n. 1, *CAPO V Rilascio, sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione*, art. 15 *Procedure*, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla stessa delibera, il dirigente responsabile del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro, di seguito denominato autorità concedente, adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività, previa istruttoria del Servizio Politiche del Lavoro regionale e ne informa contestualmente il soggetto interessato, il Ministero del Lavoro e/o eventuali altri autorità pubbliche competenti ai fini dell'iscrizione all'Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro.

Nel caso in cui non esistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, il dirigente responsabile del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro adotta un motivato provvedimento di diniego dandone preventiva informazione al soggetto interessato.

I soggetti le cui domande sono ritenute valide andranno a costituire e ad implementare l'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere sul territorio regionale attività di intermediazione e attività di ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sul territorio regionale e pubblicato nel seguente link:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/lavoro-per-te/a-chi-rivolgersi/agenzie-di-intermediazione-regionali>

L'obbligo di interconnessione con il sistema informativo della Regione Emilia-Romagna previsto dall'art 10 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 avviene tramite la registrazione al portale "Lavoro per te" secondo istruzioni riportate nelle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro al seguente link:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-imprese/spid-cie-cns>

Sullo stesso Portale Lavoro Per Te le agenzie per il lavoro autorizzate possono caricare le offerte di lavoro

Secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, allegato n. 1, CAPO IV, articolo n. 14 "Pubblicità e trasparenza", all'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative dovranno essere indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dovrà essere affisso l'orario di apertura che viene garantito al pubblico. Dovrà altresì essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

7. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro o il funzionario da lui incaricato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, dal Dlgs 276/2003 e ss.mm. e dalle norme relative in materia.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR 679/2016 non necessita del consenso degli interessati. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: rilascio autorizzazione all’esercizio dell’intermediazione, ricerca selezione del personale e/o supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 39 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii ; iscrizione all’Albo nazionale delle Agenzie lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs 276/2003 e ss.mm.; controlli previsti dal DPR 445/2000.

11. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

L’invio della domanda di autorizzazione è subordinato alla presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e presente sul sito dell’Agenzia regionale per il lavoro alle pagine:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>